



# COMUNE DI CASAL VELINO

## PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 3445
DELIBERAZIONE N. 12 in data: <b>31.03.2019</b> Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addi **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **17,45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P		10 - DE MARCO ELIGIO	P	
2 - GIORDANO DOMENICO	P		11 - D'AIUTO DANIELE	P	
3 - CRESCENZO ANGELO	P		12 - MORINELLI FABIO MARIA	P	
4 - ESPOSITO ROBERTO	P		13 - LISTA LUIGI	P	
5 - PINTO ALESSANDRO	P				
6 - CAMMAROTA GIOVANNI	A				
7 - CAPUTO ANTONIO	P				
8 - GIORDANO GIOVANNI	A				
9 - PINTO PIETRO	P				

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **Avv. Silvia Pisapia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 11 del 16.11.2019.

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to  
Dr. Raffaele Poto

#### IL RAGIONIERE

f.to  
Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11 in data 5.04.2008, con la quale è stata determinata, per l'anno 2008, la percentuale dell'aliquota, unica, dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 per cento, con aumento dello 0,10 per cento sull'aliquota determinata per gli anni precedenti;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base delle aliquote di cui sopra, ammonta a €. 186.000,00, determinato secondo un criterio di competenza;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, confermare l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 per cento ( 5 per mille) così come determinata per l'anno precedente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificare il gettito dell'addizionale comunale IRPEF in euro 186.000,00 derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo il *criterio di competenza/di cassa*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 28 del 02.02.2019 che differisce al 31.03.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 per gli enti locali;

Richiamata la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

### **PROPONE (a deliberato)**

di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2019, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 per cento " 5 per mille", confermando così la stessa aliquota dell'anno 2018; di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro i termini fissati dal MEF, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Delibera di C.C. n. 12 del 31.03.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Addizionale Comunale Irpef – Determinazione Aliquote Anno 2019*” da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Uditi gli interventi sinteticamente riportati nel loro contenuto essenziale di :

Sindaco Avv. Silvia Pisapia: Introduce l'argomento all'ordine del giorno affidandone l'approfondimento consiliare al Consigliere Giordano Domenico anche nella qualità di Assessore con delega al Bilancio rivestita dallo stesso;

Consigliere Giordano Domenico: Interviene nel dibattito consiliare ricordando, in breve, al civico consesso che l'Amministrazione Comunale ha scelto di confermare, anche per il 2019 l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 5 per mille confermando così la stessa aliquota dell'anno 2018;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in materia

Con il seguente risultato della votazione espresso in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti.

FAVOREVOLI N° 7

CONTRARI N° 0

ASTENUTI N° 4 (CONSIGLIERI D'AIUTO DANIELE - DE MARCO ELIGIO - LISTA LUIGI – MORINELLI FABIO MARIA)

DELIBERA

- Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Addizionale Comunale Irpef – Determinazione Aliquote Anno 2019*” da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato e, per l'effetto, di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2019, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 5 per mille, confermando così la stessa aliquota dell'anno 2018;
- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro i termini fissati dal MEF, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano, del seguente tenore :

FAVOREVOLI N° 7

CONTRARI N° 0

ASTENUTI N° 4 (CONSIGLIERI D'AIUTO DANIELE - DE MARCO ELIGIO - LISTA LUIGI – MORINELLI FABIO MARIA)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**  
F.to **Avv. Silvia PISAPIA**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to rag. **Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Diana Positano**

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 09.04.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Diana Positano**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 09.04.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Avv. Diana Positano**



Si certifica che la suesata deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Atto non soggetto a controllo.

Addì, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 09.04.2019 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Diana Positano**

**TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:**

- **SETTORE.....II..... UFFICIO .....Ragioneria.....**
- **SETTORE..... UFFICIO.....**
- **SETTORE..... UFFICIO.....**
- **SETTORE..... UFFICIO.....**